



REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere la generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 d.lgs. 196/2007 in quanto:
 il contenuto è riservato
 la diffusione è di parte
 l'imposto della legge

Composta da

Giacomo Paoloni - Presidente -

Maurizio Giancesini

Stefano Mogini

Emilia Anna Giordano

Alessandra Bassi - Relatore -

Sent. n. sez. 1794

UP - 24/10/2018

R.G.N. 24780/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CM nato a Barletta il X /1968

avverso la sentenza del 11/01/2018 della Corte d'appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, non essendo maturata la prescrizione neanche tenuto conto dei periodi di sospensione;

udito il difensore, avv. Donatella Paolillo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 4 novembre 2016 del Tribunale di Trani, ha ridotto nei confronti di MC ; la pena inflittagli in primo grado in relazione al reato di maltrattamenti in danno della moglie MSP ; fatti commessi fino al mese di settembre 2009.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, MC chiede l'annullamento provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. violazione di legge penale in relazione all'art. 572 cod. pen., per avere la Corte d'appello stimato integrato il reato sebbene si sia trattato di quattro episodi sporadici commessi in un brevissimo arco temporale dal luglio al settembre 2009, sostanziatisi in epiteti volgari e, in un solo caso, nel provocare la caduta della persona offesa a seguito di un litigio.

2.2. Mancanza totale di motivazione in merito all'eccepita prescrizione del reato di maltrattamenti, nonostante le conformi conclusioni dello stesso Procuratore generale della Corte d'appello, nonché tenuto conto che per le lesioni personali era già stata pronunciata sentenza di doversi procedere, stante la remissione di querela in primo grado da parte degli eredi della deceduta persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo, oltre a riprodurre nella sostanza le medesime argomentazioni già esposte dinanzi ai Giudici di merito e dagli stessi ampiamente vagliate e correttamente disattese, è volto a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e, dunque, una valutazione alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., promuovendo uno scrutinio non espletabile in questa Sede, dal momento che questo giudice di legittimità si deve limitare a verificare la completezza, la coerenza logica e la correttezza giuridica del ragionamento svolto dal giudice di merito (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

2.1. Ad ogni modo, i giudici della cognizione hanno dato conto della piena attendibilità del narrato della persona offesa - confermato dalla certificazione medica e dalle prime dichiarazioni della figlia della coppia (v. pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata) - ed attentamente ricostruito la materialità del fatto con l'indicazione degli specifici comportamenti stimati integrativi della fattispecie, soffermandosi sulle ragioni della ritenuta sussistenza del requisito dell'abitudine delle condotte maltrattanti (non limitate ai due episodi indicati dall'appellante) e dell'elemento soggettivo (v. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata).

2.2. Ineccepibile è, d'altronde, la conclusione in diritto.

Come più volte affermato da questa Corte, integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo, idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa (Sez. 6, n. 1999 del 09/12/1992 - dep. 1993, Gelati, Rv. 193273; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253041).

3. E' inammissibile il secondo motivo in punto di prescrizione.

3.1. Nessun rilievo può essere fondatamente mosso alla Corte d'appello là dove non ha recepito la sollecitata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, atteso che, al momento della pronuncia della decisione in verifica, il delitto non era in effetti prescritto.

3.2. Al riguardo, deve invero essere considerato che durante il processo di primo grado sono stati disposti rinvii su richiesta dei difensori, in un caso sulla base della richiesta di adesione all'astensione delle udienze proclamata dalla categoria, segnatamente: dal 12 giugno 2012 al 14 dicembre 2012 (sei mesi e dodici giorni), dal 9 luglio 2013 al 25 febbraio 2014 (sette mesi e sedici giorni) e dal 14 ottobre 2016 al 4 novembre 2016 (venti giorni), per complessivi anni uno, mesi due e giorni diciotto. Avendo riguardo alla data di commissione (sino al primo settembre 2009), il reato si è prescritto il 19 maggio 2018, dunque in un'epoca successiva alla data di pronuncia della sentenza d'appello dell'11 gennaio 2018.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 ottobre 2018

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Giacomo Paoloni

